



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 845 DEL 29-07-2014

DETERMINAZIONE

**N. 154 DEL 29-07-2014
SETTORE FINANZIARIO**

OGGETTO: Imputazione a tariffa TARI 2014 di costo per accantonamento al fondo perdite su crediti e stralcio di corrispondente residuo attivo TARES 2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28 marzo 2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014;

VISTA inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 7 aprile 2014 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2014/2016;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 26 settembre 2013, esecutiva, con la quale il Comune di Sesto Fiorentino ha aderito alla sperimentazione in materia di armonizzazione del sistema contabile ex art. 36 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, modificato dall'art. 9 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102;

RICHIAMATO altresì il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 novembre 2013 con il quale il Comune di Sesto Fiorentino è stato inserito nella sperimentazione per l'anno 2014;

VISTI gli artt. 189 e 190 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Principio contabile n. 3 relativo al Rendiconto degli Enti Locali, emanato dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali;

RILEVATO che, nel Principio suddetto, relativamente ai residui attivi, è specificato che “l’ente deve mantenere un comportamento prudente, evitando di conservare (...) i crediti dichiarati assolutamente inesigibili, quelli controversi e quelli riconosciuti di dubbia o difficile esazione”;

TENUTO CONTO inoltre del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, che innovando l’attuale sistema contabile impone, a partire dal 2014, l’applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria, cioè del “*criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni)*”;

RICHIAMATO il DPR 158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, alla cui disciplina continua a far riferimento anche il nuovo tributo TARI, disciplina il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che il suddetto DPR 158/199, con riferimento alla possibilità di copertura degli accantonamenti per svalutazione crediti, individua l'ammontare massimo dell'accantonamento che è possibile prevedere fra i costi del piano finanziario nei limiti delle leggi e prassi fiscali e pertanto pari allo 0,5% del valore nominale dei crediti nei limiti del 5% dei crediti complessivamente risultanti dal bilancio;

CONSTATATO che il principio di cui al punto precedente è ribadito dalle linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe TARES 2013, diramate da Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze: “*I crediti esigibili danno quindi luogo, già di per sé, a costi nel PEF, sotto il profilo della svalutazione specifica o del fondo rischi generico, che possono essere inseriti nei costi diversi (CCD). Ciò, peraltro, soltanto entro limiti assai ristretti, giacché il punto 2.1, all. 1, D.P.R. 158/1999 impone che gli accantonamenti per rischi sono ammessi come costi nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali, ossia (art. 106, comma 1, D.P.R. 917/1986):*

- lo 0,5% per anno del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi;

- con il limite complessivo del 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio al termine dell’esercizio”;

RITENUTO PERTANTO opportuno riportare tra i costi per la determinazione della tariffa di riferimento della TARI 2014 lo 0,5% dei crediti TARES 2013 (9.724.729,00), pari a € 48.624,00;

VALUTATA perciò la necessità di stralciare, conseguentemente, dai residui attivi del Conto del Bilancio la stessa cifra dall’ammontare del residuo attivo TARES 2013;

RICHIAMATO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 22/01/2013 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 28 maggio 2014 di conferimento dell’incarico dirigenziale di responsabilità del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 100, comma 1), del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di autorizzare Quadrifoglio ad inserire tra i costi per l'elaborazione della tariffa TARI 2014 anche un accantonamento al fondo perdite su crediti relativo alla TARES 2013 pari ad € 48.624,00;
- 2) Di autorizzare il Servizio Ragioneria a procedere alla eliminazione di € 48.624,00 dal residuo attivo 2013/539 sul capitolo 95 (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares)) Piano Finanziario 1.01.01.61.001 del Bilancio del corrente esercizio finanziario, essendo stati imputati a tariffa TARI 2014 per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e confermate.

Sesto Fiorentino, 29-07-2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to GENNAI STEFANO

**IL SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Imputazione a tariffa TARI 2014 di costo per accantonamento al fondo perdite su crediti e stralcio di corrispondente residuo attivo TARES 2013.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 31-07-2014

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to GENNAI STEFANO**